

N. 2150-1174-1528-2767-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2150, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRANTI, VERINI, MATTIELLO, GIULIANI,
MARZANO, BAZOLI, CAMPANA, TARTAGLIONE**

Modifiche al codice penale, in materia di prescrizione del reato, e delega al Governo per la revisione della disciplina dell'equa riparazione dovuta in caso di violazione del termine ragionevole del processo

Presentata il 28 febbraio 2014

n. 1174, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLETTI, AGOSTINELLI, BATTELLI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, COZZOLINO, CRIPPA, DAGA, DE LORENZIS, DEL GROSSO, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, FERRARESI, GAGNARLI, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, L'ABBATE, LIUZZI, LOREFICE, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, PARENTELA, PETRAROLI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SCAGLIUSI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESOTTO, TERZONI, TOFALO, VACCA, SIMONE VALENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

Presentata il 7 giugno 2013

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 12 marzo 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 2150. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 1174, 1528 e 2767 si vedano i relativi stampati.

n. 1528, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZIOTTI DI CELSO, ANDREA ROMANO, DAMBRUOSO, BALDUZZI

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

Presentata l'8 agosto 2013

E

n. 2767, d'iniziativa del deputato **PAGANO**

Modifica dell'articolo 159 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione dei reati

Presentata il 5 dicembre 2014

(Relatori: **AMODDIO** e **DAMBRUOSO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2150 Ferranti e abb., recante « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato »;

considerato che le disposizioni da esso recate interessano l'ordinamento penale e sono riconducibili, quindi, alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica l'articolo 157 del codice penale, aumentando della metà i termini di prescrizione per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale) e corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale);

sottolineato che l'articolo 3, commi 1 e 2, interviene sull'articolo 159 del codice penale prevedendo tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione e stabilendo che la sentenza di condanna, anche se non definitiva, sospende la prescrizione;

rilevato, al riguardo, che il combinato disposto delle disposizioni che aumentano i termini di prescrizione e di quelle in tema di sospensione della prescrizione sopra citate sembrano non pienamente rispondenti al principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111, comma secondo, della Costituzione;

considerato l'articolo 3, comma 1, capoverso comma 3-*quater*, che introduce un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, per un termine massimo di tre mesi, collegandolo al caso di perizie che comportino pareri di « particolare complessità »;

sottolineato che la suddetta disposizione appare carente sotto il profilo della determinatezza, rischiando di tradursi in un *vulnus* del principio di legalità, di cui all'articolo 25 della Costituzione, tenuto conto della natura istruttoria dell'accertamento peritale;

fatto presente, inoltre, che tale previsione sembra affidare alla valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria la possibilità di disporre la sospensione del decorso dei termini per la prescrizione attraverso l'ammissione di una perizia ritenuta di « particolare complessità », generando in tal modo una potenziale lesione del diritto di difesa dell'imputato, di cui all'articolo 24 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso comma 3-*quater*, che prevede un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, relativa al caso di perizie che comportino pareri di « particolare complessità », introducendo così una norma che appare carente sotto il profilo della determinatezza, con il rischio di recare un *vulnus* al principio di legalità, di cui all'articolo 25 della Costituzione, nonché al diritto di difesa dell'imputato, di cui all'articolo 24 della Costituzione, per le ragioni illustrate in premessa.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2150

Modifiche al codice penale, in materia di prescrizione del reato, e delega al Governo per la revisione della disciplina dell'equa riparazione dovuta in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

ART. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato di un quarto. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sette anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale).

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

ART. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

1. **Al sesto comma** dell'articolo 157 del codice penale **è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter ».**

ART. 2.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale).

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa, **salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato ».**

ART. 3.

(Modifica all'articolo 159
del codice penale).

1. All'articolo 159, primo comma, del codice penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

3-ter) perizie di lunga durata o di particolare complessità disposte **in udienza preliminare o in dibattimento**, per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

3-quater) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice precedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 159
del codice penale).

1. All'articolo 159 del codice penale **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione »;

2) dopo il numero 3-bis) sono aggiunti i seguenti:

« 3-ter) identico;

3-quater) perizie **che comportino pareri** di particolare complessità, **dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a tre mesi;**

3-quinquies) identico »;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito

della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente »;

c) il secondo comma è abrogato.

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 160 del codice penale).

1. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 160. — *(Interruzione del corso della prescrizione nel processo penale).* — Il corso della prescrizione è interrotto per la prima volta dall'atto di esercizio dell'azione penale con la formulazione dell'imputazione.

Dal giorno della prima interruzione, la prescrizione estingue il reato:

1) in cinque anni per i reati di competenza della corte d'assise o del tribunale fuori dei casi di cui al numero 2);

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 160 del codice penale).

1. **All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « davanti al pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, ».**

2) in quattro anni per i reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica fuori dei casi di cui al numero 3);

3) in tre anni per i reati di cui all'articolo 33-*bis* per cui si proceda con citazione diretta a giudizio ai sensi dell'articolo 550;

4) in tre anni in tutti gli altri casi.

I termini di cui al secondo comma sono allungati di un anno quando si procede per taluno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale.

Con la pronuncia della sentenza di primo grado il corso della prescrizione è interrotto. In caso di annullamento della sentenza di condanna, la prescrizione interrotta riprende a decorrere dal momento della ripresa del processo di primo grado.

Qualora venga proposto appello, l'imputato che sia riconosciuto colpevole ha diritto ad una riduzione della pena qualora dal giorno del deposito dell'appello alla pronuncia della sentenza di condanna siano trascorsi più di due anni. L'imputato nei cui confronti sia pronunciata sentenza di assoluzione oltre gli stessi termini ha diritto ad un risarcimento.

Qualora venga proposto ricorso per cassazione, l'imputato, se condannato, ha diritto ad una riduzione della pena qualora dal giorno della pronuncia in grado di appello a quello della pronuncia da parte della Corte di cassazione sia trascorso più di un anno. L'imputato nei cui confronti sia pronunciata sentenza di assoluzione oltre gli stessi termini ha diritto ad un risarcimento.

Nei casi di cui ai commi quinto e sesto la pena è ridotta fino ad un terzo. Non si applica l'articolo 69.

Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta ».

ART. 5.

(Modifica dell'articolo 161
del codice penale).

1. L'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

« **ART. 161. — (Effetti della sospensione e della interruzione).** — La sospensione o l'interruzione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si procede cumulativamente».

ART. 6.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la revisione della disciplina prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, al fine di armonizzarla con le disposizioni della presente legge alla luce dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rideterminare i termini di durata ragionevole del processo penale di primo grado, differenziando a seconda del rito adottato, fermo restando che il termine massimo di durata ragionevole del processo non può essere superiore a tre anni;

b) rideterminare le condizioni di accesso e di esclusione dall'indennizzo, nonché l'entità dell'indennizzo alla luce delle previsioni contenute nella presente legge.

ART. 5.

(Modifica **all'**articolo 161
del codice penale).

1. **Il primo comma dell'**articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La sospensione o l'interruzione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si procede cumulativamente ».

Soppresso.

ART. 6.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0029090